

**CREDITO AI CONSUMATORI PER IMPORTI FINO A 75.000 EURO****CREDITI PERSONALI****CESSIONE DEI COMPENSI PER PROFESSIONISTI CONVENZIONATI (Edizione del 27/05/2024)****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	182.516.877,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Sede (indirizzo):

Numero di Telefono/indirizzo email:

Iscrizione ad Albi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo

Qualifica

Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
- _____

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta

Data Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Descrizione	Valore
Cessione del Quinto e Delega dei Compensi per Professionisti Convenzionati	<p>La Cessione del Quinto dei Compensi è un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo del quinto del compenso mensile cui il Cliente/Mutuatario abbia diritto in dipendenza del rapporto di collaborazione o di prestazione di opera continuativa e coordinata. La restituzione del finanziamento erogato avviene mediante rate mensili costanti con trattenute, operate dall'Amministrazione a favore della quale il Cliente/Mutuatario svolge le proprie prestazioni, di una quota parte, non superiore ad un quinto, del compenso cui ha diritto il Cliente/Mutuatario. L'Amministrazione provvede a corrispondere gli importi trattenuti alla Banca erogante il finanziamento. L'operazione di finanziamento e la validità dell'offerta è condizionata alla stipulazione obbligatoria di una polizza assicurativa a garanzia del rischio di morte e perdita dell'impiego che intervengano prima dell'estinzione del finanziamento..</p> <p>La Delega dei Compensi è un prestito personale estinguibile mediante conferimento di un mandato irrevocabile all'Amministrazione nei confronti della quale il Cliente/Mutuatario intrattiene un rapporto di collaborazione o di prestazione di opera continuativa e coordinata, affinché questa operi una trattenuta sui compensi mensili di cui il Cliente/Mutuatario abbia diritto in virtù del rapporto di collaborazione o di prestazione di opera continuativa e coordinata. La restituzione del finanziamento erogato avviene mediante rate mensili di una quota parte, non superiore ad un quinto, del compenso cui ha diritto il Cliente/Mutuatario. L'Amministrazione provvede a corrispondere gli importi trattenuti alla Banca erogante il finanziamento. L'operazione di finanziamento e la validità dell'offerta sono condizionate alla stipulazione obbligatoria di una polizza assicurativa a garanzia del rischio di morte e perdita dell'impiego che intervengano prima dell'estinzione del finanziamento.</p>



Importo Finanziabile	Sino ad 1/5 dei compensi netti mensili
Durata Massima	Sino ad un massimo di 120 mesi
Piano di rimborso	Trattenuta mensile direttamente sul cedolino compensi
Categorie finanziabili	Professionisti Convenzionati
Documentazione minima richiesta:	Documento d'identità in corso di validità, tessera sanitaria, ultimi tre cedolini e compensi percepiti nell'anno precedente, attestato di servizio/convenzione (nel corso dell'istruttoria bancaria e/o assicurativa potrebbero essere richiesti ulteriori documenti necessari all'approvazione del finanziamento).

ESEMPIO CALCOLATO RATA E TAEG

Esempio di finanziamento con durata pari a 24 mesi ed età del richiedente, a scadenza del piano di ammortamento, maggiore di 65 anni.				
Importo totale del credito	Numero rate	Rata mensile	TAN e TAEG	Importo totale dovuto dal consumatore
Eur 10.025,06	24 rate	Eur 454,41	TAN 11,75 % TAEG 10,73%	Eur 10.905,84
L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche: -Importo totale dovuto dal consumatore: Eur 10.905,84; -Importo totale del credito: Eur 10.025,06; -Commissione d'istruttoria pratica: Euro 0,00; -Imposta sostitutiva: Euro 25,06; -TAN: 11,75%; - TAEG: 10,73 %.				
Le condizioni degli esempi sopra riportati e l'importo indicato possono variare in funzione della durata del finanziamento, dell'età del richiedente, dell'anzianità di servizio, del sesso, dell'importo richiesto, del TFR disponibile.				

Esempio di finanziamento con durata pari a 120 mesi ed età del richiedente, a scadenza del piano di ammortamento, minore di 65 anni.				
Importo totale del credito	Numero rate	Rata mensile	TAN e TAEG	Importo totale dovuto dal consumatore
Eur 20.050,13	120 rate	Eur 236,95	TAN 7,40 % TAEG 7,72%	Eur 28.434,00
L'esempio riportato presenta le seguenti condizioni economiche: -Importo totale dovuto dal consumatore: Eur 28.434,00; -Importo totale del credito: Eur 20.050,13; -Commissione d'istruttoria pratica: Euro 0,00; -Imposta sostitutiva: Euro 50,13; -TAN: 7,40 %; - TAEG: 7,72 %.				
Le condizioni degli esempi sopra riportati e l'importo indicato possono variare in funzione della durata del finanziamento, dell'età del richiedente, dell'anzianità di servizio, del sesso, dell'importo richiesto, del TFR disponibile.				

I finanziamenti CQS erogati dalla Banca nei confronti di dipendenti di aziende private ed aziende equiparate ad enti pubblici (c.d. aziende parapubbliche) prevedono il vincolo in favore della Banca del TFR maturato dal Cliente, depositato presso l'azienda, presso la tesoreria dell'Inps e presso i Fondi Pensione privati. Qualora il Cliente avesse la necessità di svincolare il TFR maturato per esigenze personali/familiari, limitatamente ai casi previsti dalla normativa nazionale, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Banca ed alla Compagnia Assicurativa (per il tramite della Banca). La Banca e la Compagnia Assicurativa si riservano la facoltà di negare tale autorizzazione qualora l'importo del TFR maturato non sia sufficiente a garantire l'importo del finanziamento CQS.

TASSI

Tipologia di tasso	Tasso fisso per tutta la durata del finanziamento
TAEG	Il tasso è composto da interessi e oneri erariali
Tasso di mora	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al cliente consumatore interessi di mora pari al tasso di interesse aumentato di 1,5 punti percentuali.
Commissioni di istruttoria:	0,00% su importo finanziato
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% sul capitale finanziato
Commissioni incasso rata	Euro 0,00

SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI

Polizza obbligatoria CQS -Copertura Rischio Vita e Copertura Rischio Perdita d'Impiego

La normativa di settore del Comparto CQS prevede la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del Rischio Premorienza e del Rischio perdita di impiego del Cliente lavoratore durante il periodo del finanziamento CQS.

Banca Popolare Pugliese copre tali rischi mediante coperture assicurative a proprio carico emesse da primarie Compagnie Assicurative (CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A., CF Assicurazioni S.p.A., Net Insurance, AXA France, Cardiff).

Il Cliente, pertanto, non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la copertura assicurativa.

ALTRI RILEVANTI ASPETTI LEGALI

Recesso - Contratto Cessione del Quinto

Il Cliente può recedere dal Contratto entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto stesso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Banca al seguente indirizzo "Via Provinciale per Matino - 73052 Parabita (LE)".

Qualora il presente Contratto abbia già avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto a restituire alla Banca, entro trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata di cui al capoverso precedente, il capitale e a pagare alla Banca medesima gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito nel documento relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente è tenuto inoltre a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.

Modifica delle condizioni contrattuali - Contratto Cessione del Quinto

La Cessionaria si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con esclusione del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Cedente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cedente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Decadenza del beneficio del termine e risoluzione - Contratto Cessione del Quinto

Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art.1186 c.c., in caso di ritardato versamento da parte dell'Istituto Previdenziale anche di un sola rata anche pattuite, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto;

Il contratto può altresì essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. dalla Cessionaria, con decadenza al beneficio del termine, in caso di non rispondenza al vero delle informazioni e dei dati forniti dal Cedente alla Cessionaria al momento della conclusione del presente contratto.

In conseguenza della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori ed oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali occorse.

Rimborso anticipato - Contratto Cessione del Quinto

Il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto dallo stesso Cedente alla Cessionaria ai sensi del presente contratto. In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del presente contratto, nella misura indicata nel documento relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto.

Il Cedente è tenuto a corrispondere alla Cessionaria, a titolo di indennizzo, l'importo indicato nel documento relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto.

Tale indennizzo non è dovuto dal Cedente nei casi previsti dall'art. 125-sexies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Il Cedente che intende procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, del finanziamento deve comunicare alla Cessionaria tale volontà attraverso l'invio di una lettera raccomandata. a.r.. Il pagamento da parte del Cliente dell'importo oggetto del rimborso anticipato deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera da parte della Cessionaria, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Cessionaria che sarà comunicato al Cedente a seguito dell'istanza di rimborso anticipato. In difetto di tempestivo pagamento nei termini sopra indicati, la richiesta di estinzione anticipata dovrà ritenersi caducata ed il cedente dovrà provvedere al rimborso del finanziamento secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto.

Recesso - Contratto Delegazione di Pagamento

Il Contratto ha la durata indicata nel documento "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto. Il Mutuatario-Delegante può recedere dal presente contratto entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto stesso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Mutuante-Delegataria al seguente indirizzo Via F. Filzi - 73046 Matino (Le). Qualora il contratto abbia già avuto esecuzione in tutto o in parte, il Mutuatario-Delegante è tenuto a restituire alla Mutuante-Delegataria, entro trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata di cui al comma precedente, il capitale e a pagare alla Mutuante-Delegataria medesima gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito nel documento relativo alle

"Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto. Il Mutuatario-Delegante è tenuto inoltre a rimborsare alla Mutuante-Delegataria le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Il recesso si estende automaticamente al contratto di assicurazione di cui all'art. 7, del contratto.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - Contratto Delegazione di Pagamento

La Mutuante-Delegataria si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con esclusione del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Mutuatario-Delegante, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione.

Decadenza del beneficio del termine e risoluzione - Contratto Delegazione di Pagamento

Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art.1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile o di ritardato versamento da parte dell'Amministrazione delegata anche di una sola delle rate mensili sopra pattuite, il Mutuatario-Delegante potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Mutuante-Delegataria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto;

tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'art. 7. Il contratto può altresì essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. dalla Mutuante-Delegataria, con decadenza al beneficio del termine, in caso di non rispondenza al vero delle informazioni e dei dati forniti dal Mutuatario-Delegante alla Mutuante-Delegataria al momento della conclusione del presente contratto. In conseguenza della risoluzione del contratto il Mutuatario-Delegante dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Mutuante-Delegataria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori ed oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali occorse.

Rimborso anticipato - Contratto Delegazione di Pagamento

Il Mutuatario-Delegante può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto dallo stesso Mutuatario-Delegante alla Mutuante-Delegataria ai sensi del contratto. In tal caso il Mutuatario-Delegante ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nella misura indicata nel documento relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto.

Il Mutuatario/Delegante ente è tenuto a corrispondere alla Mutuante-Delegataria, a titolo di indennizzo, l'importo indicato nel documento relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto. Tale indennizzo non è dovuto dal Mutuatario/Delegante nei casi previsti dall'art. 125-sexies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Il Mutuatario/Delegante che intende procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, del finanziamento deve comunicare alla Mutuante/Delegataria tale volontà attraverso l'invio di una lettera raccomandata A.R.

Il pagamento da parte del Mutuatario/Delegante dell'importo oggetto del rimborso anticipato deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera da parte della Mutuante/Delegataria, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Mutuante/Delegataria che sarà comunicato al Mutuatario/Delegante a seguito dell'istanza di rimborso. In difetto di tempestivo pagamento nei termini sopra indicati, la richiesta di estinzione anticipata dovrà ritenersi caducata ed il cedente dovrà provvedere al rimborso del finanziamento secondo i termini e le condizioni del contratto.

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);

- a mezzo fax al numero 0833/500273;

- a mezzo posta elettronica: ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it e/o sul sito internet dell'ABF.



ANNUNCI PUBBLICITARI

Gli Annunci Pubblicitari dei prodotti Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. possono essere anche scaricati dal sito Internet della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. www.bpp.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali ai sensi del D.Lgs. 141/10 e delle successive disposizioni di attuazione sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 09/11/2011.

Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso tutte le Filiali di Banca Popolare Pugliese.